

Comune di GORGO AL MONTICANO

Provincia di TREVISO

* * * * *

Dott.ssa POLI DANIELA*Revisore dei Conti*

* * * * *

VERBALE N. 8 DEL 19.07.2022**PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E SULL'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO****PREMESSA**

Con delibera n. 39 del 23.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (parere n. 15 del 07.12.2021 del precedente Revisore).

Con delibera n. 4 del 28.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (parere n. 5 del 07.04.2022), determinando un risultato di amministrazione di 586.415,41 euro, così composto:

fondi accantonati	16.358,49 euro
fondi vincolati	410.845,71 euro
fondi destinati agli investimenti	75.691,30 euro
fondi disponibili	83.519,91 euro

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- la Giunta Comunale con verbale n. 6 del 24.02.2022 ha approvato la delibera avente ad oggetto "*D.Lgs. n. 118 del 23.06.201. Riaccertamento ordinario anno 2021 dei residui attivi e passivi e per esigibilità*", parere del Revisore n. 3 del 24.02.2022;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 31.03.2022 ha approvato la variazione avente ad oggetto "*Art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000. Variazione al bilancio di previsione 2022 adottata dalla Giunta Comunale*", parere del Revisore n. 4 del 28.03.2022;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 09.06.2022 ha approvato la variazione avente ad oggetto “Art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000. Variazione al bilancio di previsione 2022 adottata dalla Giunta Comunale”, parere del Revisore n. 7 del 08.06.2022.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell’art.175 TUEL comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- delibera n. 2 del 10.02.2022

Fino alla data odierna non risulta applicato l’avanzo di amministrazione.

L’art. 109 comma 2 del DL 18/2020, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, consente agli Enti Locali l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento, mantenendo solo le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (articolo 1 comma 823 Legge n. 178 del 2020), vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, se non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1 commi 897 e 898 della Legge 30.12.2018 n. 145. Lo stesso trattamento contabile si applica anche ai ristori di spesa ricevuti per altre finalità specifiche (articolo 56 comma 1 D.L. 73/2021), oltre che alle risorse del c.d. Fondone, nonché ai fondi del PNRR.

L’Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente all’esercizio 2021 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	€	6.874,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	€	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-€	9.094,00
Saldo complessivo	€	15.968,00

Le risultanze del rendiconto 2021 sono coerenti con quanto indicato in sede di certificazione COVID-19.

È stata sottoposta all’Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione n. 14 del 05.07.2022 e la documentazione necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo **187 comma 2** del D.Lgs. 267/2000 dispone "2. *La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti (....)*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione n. 14 del 05.07.2022 sono allegati i seguenti documenti:

All. 1) variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – competenza e cassa;

All. 2) riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – competenza;

All. 3) quadro di controllo degli equilibri;

All. 4) sarà successivamente allegato il presente parere del Revisore;

All. 5) Attestazione di insussistenza di debiti fuori bilancio dei Responsabili dei Servizi.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 4.2 lettera g).

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato al Responsabile del Servizio Finanziario l'esistenza di debiti fuori bilancio.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha fornito al Revisore una nota sugli equilibri e sulla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024 per l'esercizio finanziario 2022, con la quale ha evidenziato la congruità dei capitoli di entrata e la sufficiente capienza dei capitoli di spesa.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminate le richieste dei Responsabili dei Servizi, segnala la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

A fronte del caro energia, l'Ente *ha* iscritto tra le previsioni di entrata la somma di 14.000,00 euro quale fondo finalizzato a garantire la continuità dei servizi (art. 27 comma 2 del D.L. 17/2022).

L'Ente, inoltre, *non ha* previsto l'incremento del predetto fondo in conseguenza di quanto disposto dall'art. 40 del D.L. 50/2022.

Limitatamente ai maggiori oneri dell'energia, l'Ente *ha* utilizzato la deroga di cui all'art. 37-ter D.L. 21/2022, che ha consentito di impiegare, nella misura dell'incremento registrato tra il 2022 ed il 2019, anche tutte le risorse indicate dall'art. 13 del D.L. 4/2022.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha in corso di attuazione né prevede di attivare interventi correlati al PNRR o al PNC.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Sugli organismi partecipati il Responsabile del Servizio Finanziario riferisce che non emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del TUEL, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione di 384.314,96 euro, così composta:

fondi vincolati	287.532,00 euro
fondi destinati agli investimenti	72.032,96 euro
fondi disponibili	24.750,00 euro

e destinata per 93.450,00 euro a spesa corrente;
per 94.520,00 euro a rimborso mutui;
per 196.344,96 euro a spesa capitale.

L'Organo di Revisione procede all'analisi della variazione di assestamento del bilancio con le seguenti risultanze:

Anno 2022

Applicazione Avanzo Amministrazione Vincolato	€ 287.532,00
Applicazione Avanzo Amministrazione Destinato agli Investimenti	€ 72.032,96
Applicazione Avanzo Amministrazione Disponibile	€ 24.750,00
Maggiori Entrate	€ 1.208.597,00
Minori Entrate	€ -
Totali	€ 1.592.911,96
Minori Uscite	-€ 1.200,00
Maggiori Uscite	€ 1.594.111,96
Totali	€ 1.592.911,96

La variazione proposta con l'assestamento non riguarda incrementi di spesa del personale.

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica.

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

**EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti Locali) ⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		846.904,99		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	16.859,81	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.740.953,00	2.531.776,00	2.571.664,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.527.714,81	2.115.276,00	2.112.064,00
<i>di cui:</i>				

- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			110.000,00	110.000,00	110.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		418.068,00	416.500,00	459.600,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-187.970,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾	(+)		187.970,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		196.344,96	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.112.444,00	43.000,00	43.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.308.788,96 0,00	43.000,00 0,00	43.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	187.970,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-187.970,00	0,00	0,00

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL),

visto

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione n. 14 del 05.07.2022 relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Lì, 19 luglio 2022

L'Organo di Revisione

